

Tracciabilità rifiuti, da oggi in vigore il Rentri

Paola Ficco

Dopo 27 anni la tracciabilità dei rifiuti diventa (quasi) digitale. Parte oggi il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e, con l'abrogazione dei modelli di formulario e di registro di carico e scarico dei decreti 145/1998 e 148/1998, debuttano i nuovi modelli allegati al Dm 59/2023. Da oggi, i vecchi registri e formulari non possono più essere usati, anche se vidimati.

Il Rentri coinvolge circa 70mila imprese tra produttori di rifiuti e gestori. Entro oggi devono iscriversi i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. I rifiuti non pericolosi sono quelli dell'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006 (da lavorazioni industriali e artigianali; da recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e dalla depurazione di acque reflue; rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie). Oltre a trasportatori, recuperatori e smaltitori; intermediari e commercianti senza detenzione; consorzi e sistemi riconosciuti per la gestione di particolari tipologie di rifiuti. Il Comune non è invece tenuto a iscriversi al Rentri per i rifiuti affidati al gestore del servizio di raccolta.

Il debutto dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario riguarda anche i non obbligati all'iscrizione e chi, del secondo e terzo gruppo, si iscriverà fra qualche mese: produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con dipendenti tra diecimila e 50 (tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025); produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a diecimila dipendenti e produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese a prescindere dai dipendenti (fra il 15 dicembre 2025 e 13 febbraio 2026). Per loro il nuovo registro sarà cartaceo, stampato dal portale www.rentri.gov.it e vidimato presso le Camere di commercio.

Il nuovo formulario, invece, sarà ancora cartaceo per tutti, ma vidimato tramite il portale e stampato in due copie firmate dal produttore e dal trasportatore. I soggetti non iscritti vidimano digitalmente il formulario cartaceo accedendo gratuitamente all'area "Produttori non iscritti".

In ogni caso, una copia resta al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto; è firmata e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Il formulario diventerà digitale dal 13 febbraio 2026 ma solo per gli iscritti. Le sanzioni amministrative sono previste per: omessa o irregolare iscrizione al Rentri, da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per i pericolosi; omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e modi previsti, da

500 a mille euro per rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per pericolosi. Riduzione a 1/3 per l'iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine.

Le Faq nel portale Rentri chiariscono che: per lo stoccaggio istantaneo il registro va compilato e reso disponibile in caso di verifiche e non è rettificabile; lo stato fisico del rifiuto gassoso (es. biogas da discarica) va indicato come "L-Liquido" specificando "aeriforme" nel campo annotazioni. Utili anche le istruzioni del Dd 251/2023 che, ad esempio (par. 3.6.2), ricordano che occorre una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ogni codice Eer dei rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal centro di raccolta.

Passare al registro digitale significa non riportare alcun movimento già registrato su carta. Però se si accede al Rentri tramite i servizi di supporto del portale il primo movimento digitale segue la numerazione progressiva avviata dal cartaceo. In caso di sistemi interoperabili, invece, è indifferente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA